

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara relativo alla gara semplice n. 54/90 CE

(90/C 245/07)

Con il regolamento (CEE) n. 2753/90 del 26 settembre 1990 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2568/90 ⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 500 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles o deponute al 120, rue de la Loi, entro le ore 11 e 12 del giorno di cui al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 54/90 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 12 ottobre 1990.

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 54/90 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2014/90.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione che ciascuno dei seguenti organismi d'intervento rilascia per i quantitativi che lo riguardano:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid. Tel. 522 29 61; telex 23427 SENPA; telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex. Tel. 57 51 03 03; telex 572025; telefax 57250725

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma. Tel. 47 49 91; telex 620331, 620252, 613003; telefax 4453940, 4953940

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol per i quantitativi per i quali sono interessati i singoli organismi d'intervento.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 54/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2760/90 ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 269 dell'1. 10. 1990.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere agli organismi d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, in franchi francesi o in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante degli organismi d'intervento interessati.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori dalla Comunità. Esso deve essere importato in Brasile al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.
2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate agli organismi d'intervento interessati.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e gli organismi d'intervento detentori dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, entro i 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della decisione della Commissione che ha attribuito la partita di cui si tratta e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2568/90.

X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

XI. Gara semplice n. 54/90 CE

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Volumi in hl di alcole a 100 % vol	Regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Storapro 45340 Beaune-la-Rolande		161 740	35	Greggio
	CIM 76058 Le-Havre		36 020	35 + 36	Greggio
	Totale		197 760		
2. SPAGNA	Tarancón	C 3	24 049	39	Greggio + 95°
		D 1 E 4 E 6 F 1	27 692 27 362 28 048 28 181	35 + 36	Neutro + 96°
	Totale		135 332		
3. ITALIA	Dist. Di Trani Napoli (NA) — Mag. «Canosa di Puglia» — Mag. «Foggia»	6 — 16	3 787	35 + 36	Neutro + 96°
		51	3 232	36	
		12 — 20	9 331	36	
	CON.CA.SI.O. Marsala (TP) — Mag. «Mazara del Vallo»		2 897	35	Buon gusto Greggio
			3 503	35	
	Kronion Sciacca (AG)		5 150	39	Greggio
	Dist. Del Sud Rutigliano (BA)		2 839	35	Greggio Buon gusto Neutro + 96°
			16 950 9 497	35 + 36 35	
GE.Dis Marsala (TP)		13 456	39	Greggio	
Cantine cooperative riunite della Regione siciliana Marsala (TP) — Mag. «Trapani»		2 176	35	Greggio Buon gusto	
		92 539	39		
		1 551	35		
	Totale		166 908		
	Totale		500 000		